

PREMESSO che la ditta VALS.ECO Srl di Montichiari ha presentato istanza finalizzata al rilascio di autorizzazione regionale per la realizzazione di una discarica di II categoria tipo "B", giacimento controllato per lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi inertizzati, da realizzarsi nel Comune di Montichiari (BS) in località Vighizzolo;

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Provinciale del 30/7/91, prot. n. 96/62/91, è stata approvata la proposta di Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi;

RAMMENTATO che la proposta di Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, che individua delle zone di idoneità per l'ubicazione degli impianti di smaltimento ed evidenzia la necessità di realizzazione di due discariche controllate di II categoria tipo "B" in grado di smaltire 25.000 t/a e di un impianto di termodistruzione della potenzialità di 60.000 t/a non ha ancora trovato riscontro in un Piano Regionale;

RISCONTRATA e tutt'oggi l'assenza, in ogni caso, di determinazioni regionali riguardanti la realizzazione degli impianti di smaltimento previsti dalla proposta di Piano Provinciale, (stoccaggio definitivo e termodistruzione) ed accertato che la discarica controllata di II cat. tipo "B" per rifiuti speciali della Monti.Ri.Am. localizzata a Montichiari, località Vighizzolo, ha esaurito la capienza disponibile nel corso del 1994;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 5 della L.R. 64/90 e dell'art. 4 del R.R. n. 2/82 la Giunta Regionale prima del rilascio dell'autorizzazione, alle modifiche ed all'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti acquisisce il parere della Provincia competente per territorio in sede di conferenza ex art. 3 bis della L. 441/87.

VISTE le note del Comune di Montichiari prot. n. 24654 del 16/12/93 con le quali si dichiara:

- che nella fascia dei 200 mt dai confini esterni dell'area destinata alla discarica in oggetto, non esistono pozzi o sorgenti di acque destinate al consumo umano;
- che nelle vicinanze dell'area contraddistinta nel N.C.T.R. del Comune censuato di Montichiari dal mapp. 2 parte del foglio 11, non vi sono costruzioni di valore storico, architettonico ed ambientale, alberature di pregio;
- che la medesima area non ricade in zona vincolata ai sensi delle L. 149/82, L. 431/83, sottoposta a vincolo idrogeologico, compresa in parco di interesse Regionale o in biotopo o geotopo o riserva naturale di interesse regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 159/90/94 P.G. del 21/10/91 con la quale venivano formulate le osservazioni ai sensi del D.P.C.M. n. 301 del 10/8/88, del D.P.C.R. del 27/12/83, della L. 349/86 in ordine alla valutazione di impatto ambientale;

VISTA la nota del 22/7/96 del Dott. Proc. Fiorenzo Bertuzzi in nome e per conto del Comitato Civico per la Tutela del Territorio di Montichiari, con la quale, secondo le possibilità dell'art. 10, lettera b) della L. 241/90,

vengono trasmesse e reiterate alcune osservazioni in merito alla realizzazione dell'impianto in questione;

CONSIDERATO che il progetto dell'impianto di discarica di II cat. tipo "B" da realizzarsi a Montichiari presentato dalla ditta VALS.ECO Srl ha ottenuto con decreto del Ministero dell'Ambiente DEC/VIA 2350 del 12/1/96 giudizio positivo circa la compatibilità ambientale a condizione di ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto stesso.

VISTO il progetto di adeguamento presentato dalla ditta a VALS.ECO Srl in data 1/3/96 finalizzato al recepimento delle prescrizioni indicate dal Ministero dell'Ambiente con il Decreto DEC/VIA/2350 del 12/1/96;

VISTO che il Comune di Montichiari con nota del 13/10/94 n. prot. 21532/21935 ritiene di non poter esprimere parere in merito; e con nota del 18/3/96 n. prot. 5773 specifica di non aver "null'altro da segnalare" relativamente al progetto VALS.ECO Srl, rinviando quindi ogni specifica organizzazione in sede di conferenza ex art. 3bis L. 441/87;

VISTA la nota della Regione Lombardia prot. n. 46519 del 10/7/96 con la quale ha comunicato che il progetto della discarica VALS.ECO Srl è stato sottoposto all'esame di merito del Comitato Tecnico ex art. 17 L.R. 34/80, nella seduta del 28/7/96, durante la quale sono state formulate alla ditta le osservazioni di merito;

VISTE le modifiche ed integrazioni al progetto della discarica VALS.ECO Srl datate 12/7/96, elaborate in base alle osservazioni formulate dal Comitato Tecnico evidenziate al capoverso precedente;

CONSIDERATO che la profondità di 20 metri dal p.c. prevista nel progetto della discarica è in contrasto con quanto indicato nel Piano Provinciale Cave di cui alla D.C.R. 21/3/90 n. 1869, che indica la massima profondità di scavo a 16 mt dal p.c. per il B.E. n. 13 di Montichiari in cui è inclusa l'area in esame;

CONSIDERATO altresì che il P.P.C. prevede al termine dell'attività, come recupero finale, la destinazione produttivo-agricola per l'area in oggetto e che tale destinazione è difficilmente compatibile con le previsioni progettuali, anche a causa della morfologia finale risultante dall'attività di discarica;

VISTO che tali indicazioni tra l'altro risultano immutate anche nel progetto di variazione al P.P.C. in fase di predisposizione a cura degli uffici competenti;

RICORDATO che il Piano Provinciale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti ed assimilabili, adottato dalla Provincia di Brescia ai sensi della L.R. 1/7/93 n. 21 con D.C.P. n. 940/4/93 del 28/1/94, approvato con D.C.R. n. 1343 del 21/2/95 prevede la realizzazione di una discarica controllata di c.s.u.s. a Montichiari a partire dal 1996, la cui attuazione è in fase di conclusione a cura degli Uffici Provinciali.

ATTESO che la Regione Lombardia con DGR n. 11671 del 12/4/96 ha autorizzato la continuazione dell'esercizio della discarica controllata di II cat.

tipo "B" della Ditta Polimetall SpA di Lonate mediante riprofilatura del settore B dell'impianto, sino a tutto il 31/12/1986.

si propone

- 1) di esprimere parere non favorevole in merito all'istanza della ditta VALS.PCO Srl di Montichiari alla realizzazione e gestione di una discarica controllata di rifiuti speciali e comuni, e di tipo II cat. tipo "B" in località Sagnazzolo a Montichiari e che tale parere è riferibile alle seguenti considerazioni che sollevano alcune controindicazioni al riguardo indicate nelle premesse:

incompatibilità con il Piano provinciale delle cure di cui alla del. 1969/90 relativamente alla profondità massima ed alla destinazione finale dell'area interessata.

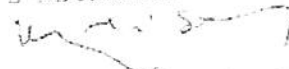
presenza del territorio circostante al sito individuato di una concentrazione di impianti di smaltimento già in funzione, attualmente attivi e future programmi di attuazione di piani di smaltimento vigenti.

individuazione dell'impianto al di fuori di linee programmatiche che definiscono la sua valenza, il suo bacino di riferimento, il riferimento ai rifiuti smaltibili alle gerarchie provinciali;

- 2) di dare mandato all'Assessore provinciale all'Edilizia direttamente o tramite il Settore competente da convocare il 15/12/86, di cui al punto 13 precedente in sede di conferenza ex art. 1 della Legge 441/87 convocata al riguardo dalla Regione Lombardia.

- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, comma 1, della Legge 142/80

L'ASSESSORE



VISTO:

ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 13 della Legge 142/80, in data 23/7/86 si esprime parere favorevole con riserva alla regolarità tecnica della deliberazione proposta.

IL DIRETTORE DI SETTORE
(Det. Ing. Luigi Mille)

